



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO**

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott.ssa Sara Trabalza	Presidente est.
Dott. Federico Falfari	Giudice
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 43/2024 r.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata proposta da **HOXHA SAIMIR (C.f. HXHSMR87C08Z100E) nato in Albania il 08.03.1987, elettivamente domiciliato in Gubbio (PG) Via Madonna di Mezzo Piano n. 45 presso lo studio dell'Avv. Antonella Rossi (C.f. RSSNNL77L41E256N) del Foro di Perugia che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce al ricorso;**

-RICORRENTE-

NEI CONFRONTI DI

MELARI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA IN LIQUIDAZIONE (P. Iva 03657890541), in persona del liquidatore, Frazione Pian di Porto, VC. Campette 144/2 con sede in Todi (PG)

- RESISTENTE-

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso telematicamente depositato il 14.05.2024, il ricorrente ha richiesto dichiararsi la liquidazione controllata della società resistente, esponendo che:

- Saimir Hoxha aveva lavorato alle dipendenze di Melari srls, in persona del legale rappresentante p.t. Melari Fausto, con sede in Todi (PG) Frazione Pian di Porto, VC. Campette 144/2 (P. Iva 03657890541) dal 08.01.2019 al 08.11.2019;
- il Sig. Saimir Hoxha era creditore nei confronti di Melari srls, in persona del legale rappresentante p.t., per crediti retributivi, quantificati in euro 6.903,07, come evincibile dalla medesima contabilità della resistente;
- nel frattempo, in data 01.01.2020, era deceduto il legale rappresentante della Melari srls Sig. Fausto Melari e gli eredi non avevano accettato l'eredità;
- era stato nominato quale curatore dell'eredità giacente Avv. Elena Galli;



- il liquidatore Dott.ssa Paola Nannucci, nominato a seguito del decesso del legale rappresentante della Melari srls su istanza del Curatore dell'eredità giacente Avv. Elena Galli, aveva potuto verificare che la situazione debitoria della società è tale da non consentire il perseguimento di utili politiche di risanamento;

- dall'esame e dalla ricostruzione parziale della situazione patrimoniale alla data attuale era emerso un passivo che ammonta ad Euro 190.462/31, mentre l'attivo patrimoniale ad Euro 27.680,23 di cui euro 25.381/00 per anticipi fornitori di difficile ricostruzione ed euro 475/33 quali somme giacenti sul conto della società;

-la Melari srls era un soggetto giuridico dotato di personalità giuridica (società a responsabilità limitata semplificata);

-ricorreva la definizione di "sovraindebitamento" ex art. 2 lett. c) CCII, quale condizione di crisi o insolvenza per quei soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale;

-specificatamente, ricorreva la definizione di cui all'art. 2 lett. d) CCII, che definisce "impresa minore" quel soggetto giuridico che l'impresa che presenti congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000;

-l'esame dei bilanci della società e comunque dei dati contabili preclude alla MELARI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA IN LIQUIDAZIONE l'accesso alla procedura di Liquidazione giudiziale per carenza dei requisiti soggettivi.

Per i motivi suddetti, la ricorrente concludeva per l'apertura della liquidazione controllata della resistente.

Regolare la notifica alla medesima società, la medesima non si è formalmente costituita in giudizio ed acquisite le informazioni richieste ai sensi dell'art. 41 co. 6 CCI, all'esito dell'udienza del 4.07.2024, il procedimento giunge alla decisione.

2 Ciò ricostruito si osserva ancora come, ai fini della verifica della legittimazione del creditore istante a proporre l'odierno ricorso, come il relativo credito, pur non necessitando di riconoscimento con sentenza definitiva, deve essere incidentalmente accertato nei suoi elementi costitutivi (*an e quantum*), sì da risultare titolo legittimante il concorso; prospettandosi, cioè, in termini tali da consentire la sua ammissione al passivo (cfr. Cass. 18 novembre 2011, n. 24309; Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521).

L'accertamento demandato al Tribunale in merito alla esistenza del credito, tuttavia, è solo incidentale con riferimento alla fondatezza delle ragioni della domanda, non essendo ammissibile svolgere una specifica attività istruttoria (cfr. Cass. n. 163 del 2016, n. 18128 del 2015).

Il vaglio della legittimazione del creditore agente richiede, quindi, una verifica sommaria dell'esistenza di ragioni creditorie in capo all'istante.



Sulla scorta dei principi di diritto che precedono, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della odierna parte ricorrente, la quale ha proposto la domanda deducendo di essere creditrice delle sopra indicate somme per spettanze retributive e TFR e producendo estratto delle scritture contabili della medesima resistente contenente la specifica quantificazione dei dovuti importi.

2.2. *Nulla quaestio* neppure in relazione al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 268 co. 2 CCI, risultando debiti scaduti superiori alla soglia di euro 50.000,00.

Soccorre, anche al riguardo, la giurisprudenza di Legittimità, già consolidata nel vigore della legge fallimentare, la quale ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità, deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale e, nella specie, controllata ex art. 268 CCII), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria procedurale che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass. civ., sez. VI, 18/03/2016, n. 5377), i quali devono essere acclarati alla data della decisione sull'istanza e non al momento della sua proposizione (cfr. Cass. civ. sez. I, 25/06/2018, n. 16683).

Senonché, si osserva come le informazioni acquisite abbiano messo in luce l'esistenza di debiti scaduti nei confronti dell'Erario per un ammontare pari ad euro 122.896,02 alla data del 21.05.2024, per quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate riscossione, risultando certamente superata la soglia di cui sopra.

2.3. La società debitrice deve ritenersi ancora non soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, ricavandosi ciò, a contrario, dall'art. 121 CCII che assoggetta alla relativa procedura esclusivamente gli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 let. d) CCII.

Tanto emerge dall'esame dei bilanci prodotti in atti da parte del medesimo Liquidatore della società resistente, che comprovano il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui sopra per tutto il triennio antecedente la proposizione della odierna domanda.

2.4. Ricorre, altresì, il presupposto dell'insolvenza delineato dall'art. 2 comma 1 let. b) CCII e richiamato dall'art. 268 co. 2 CCII, in relazione alla domanda di apertura della liquidazione controllata da parte del creditore.

Per quanto chiarito dalla giurisprudenza di Legittimità, lo stato di insolvenza essere accertato attraverso una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dei debiti e dei crediti, restando irrilevante (di regola e salvi casi eccezionali) ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (in questo senso, cfr. Cass. S.U. 13 marzo 2001, n. 115; Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 7 giugno 2012, n. 9253).

Invero, sul piano giuridico, l'insolvenza deve essere valutata sulla base di un preciso quadro normativo, che direttamente discende dalla previsione di legge. E tale preciso quadro si concentra- sul debitore che non è "più



in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (cfr. art. 2 let. b) CCI), e di cui vanno ritenuti indici tanto gli "inadempimenti" quanto gli "altri fatti esteriori".

Dacché il principio giurisprudenziale, più volte ribadito, per cui lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale "si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti" (ex aliis Cass. Sez. U n. 115-01, Cass. Sez. U n. 1997-03 e via via fino alle più recenti).

Da tanto consegue come sia necessario e sufficiente, sul piano del riscontro oggettivo di quello specifico status, **l'accertamento di una situazione d'impotenza economico patrimoniale, idonea a privare di far fronte con mezzi "normali" ai propri debiti; accertamento ben suscettibile di esser desunto, dunque, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla impossibilità dell'impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni** (indicativamente, Cass. n. 2830-01).

La situazione di irreversibilità suddetta può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debiti (addirittura di un solo debito: v. Cass. n. 19611-04, ove derivi da titolo di formazione giudiziale).

Quel che interessa, infatti, è che l'inadempimento sia sintomatico di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, e che quindi sia oggetto di valutazione complessiva (cfr. Cass. n. 23437-17; conf. Cass. n. 5215-08).

Si osserva ancora che l'accertamento dell'insolvenza, come sopra intesa, non s'identifica in modo necessario e automatico con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l'attivo ed il passivo patrimoniale dell'impresa; tuttavia, per quanto chiarito dalla Suprema Corte, è **un fatto logicamente incontrovertibile che l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisca, pur sempre, e nella maggior parte dei casi, uno dei tipici "fatti esteriori" che dimostrano l'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni** (cfr. Cass. n. 26217-05).

Tanto chiarito si evidenzia come la medesima società resistente:

- risulti, già solo nei confronti dell'Erario, destinataria di cartelle per circa 200.000,00 euro, come sopra ricostruito e per quanto trasmesso dalla Agenzia delle Entrate Riscossione;
- il medesimo legale rappresentante è deceduto, nessuno ha proseguito l'attività, gli eredi dello stesso non hanno accettato l'eredità, subentrando la Curatela dell'eredità giacente;
- il medesimo Liquidatore nominato, Dott.ssa Paola Nannucci, nella relazione allegata al ricorso ha evidenziato la attuale situazione debitoria della resistente e la incapacità della stessa di proseguire utilmente la propria attività. Il medesimo liquidatore ha evidenziato come dall'esame e dalla ricostruzione parziale della situazione patrimoniale alla data attuale è emerso un passivo che ammonta ad Euro 190.462/31, mentre l'attivo



patrimoniale ad Euro 27.680,23 di cui euro 25.381/00 per anticipi fornitori di difficile ricostruzione ed euro 475/33 quali somme giacenti sul conto della società.

Sulla scorta di quanto precede, deve ritenersi sussistente l'insolvenza che legittima, unitamente agli altri elementi sopra esaminati, l'odierna pronuncia di apertura della liquidazione controllata.

Si ritiene, dunque, in definitiva, come sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, debba procedersi alla nomina del liquidatore da scegliersi nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministero della giustizia n. 202/2014.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

- 1) rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
- 2) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **MELARI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA IN LIQUIDAZIONE (P. Iva 03657890541), in persona del liquidatore, Frazione Pian di Porto, VC. Campette 144/2 con sede in Todi (PG)**
- 3) Nomina Giudice Delegato, la Dott.ssa Sara Trabalza;
- 3) Nomina liquidatore la **Dott.ssa Damiana Lucentini**;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Rimette al Giudice Delegato la eventuale quantificazione del fabbisogno personale e familiare del l.r.p.t. della resistente che risulta escluso dalla liquidazione con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 6) dispone che il liquidatore:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto;
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);



- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
 - entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
 - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- 7) autorizza, ai sensi dell'art. 49, comma terzo come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 8) ordina la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
- 9) dispone che, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”, reputandosi come tra le azioni cautelari suddette vi rientri la paventata iscrizione ipotecaria in relazione al bene immobile in comproprietà della ricorrente in favore di Agenzia Entrate Riscossione, per quanto evidenziato in ricorso;



10) dispone che il nominato liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, stabilisca se chiedere al G.D. di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

11) autorizza il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;

12) dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;

13) dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115, vista la pronuncia della Corte Costituzionale n. 121/2024.

Si comunichi alla ricorrente ed al liquidatore.

Spoletto, 23.07.2024

Il Presidente est.
Dott.ssa Sara Trabalza

